ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6730 del 21/12/2018

Oggetto DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE

UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN ITALY SRL (Imp.v. DELLA SCIENZA 6/8) CARPI (MO). Rif. Prot. n. 1424/2018 SUAP Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. n.

30194/2018 ARPAE SINADOC.

Proposta n. PDET-AMB-2018-6990 del 20/12/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN ITALY SRL (Imp.v. DELLA SCIENZA 6/8) CARPI (MO).

Rif. Prot. n. 1424/2018 SUAP Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. n. 30194/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN ITALY SRL, avente sede legale in comune di Mondovì (CN), Corso Inghilterra n. 2, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Carpi (MO), v. Della Scienza n. 6/8, in data 3/10/2018 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 3/10/2018 con prot. n. 20198, relativa ai titoli ambientali Aria e Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua fabbricazione di parti e accessori per veicoli;

La domanda è stata perfezionata con la documentazione integrativa volontaria assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 15/10/2018 con prot. n. 21226;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Aria e Impatto Acustico, adottata da ARPAE–SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 904 del 20/2/2018;

Nel corso dell'iter autorizzatorio è stato acquisito:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da nota tecnica prot. n. 24938 del 29/11/2018, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'<u>impatto acustico</u>, <u>il proseguimento senza modifiche</u> rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 904 del 20/2/2018, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN ITALY

SRL per l'impianto ubicato in comune di Carpi (MO), V. Della Scienza n. 6/8, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale	Titolo ambientale sostituito				
interessato	Thoro ambientale sostituito				
A mi a	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269				
Aria	del D.Lgs 152/06				
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;				

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 904 del 20/2/2018;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni con scadenza al 20/12/2033, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.
- A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente	Comuna di Comi
dall'inquinamento acustico	Comune di Carpi

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;
- d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- 10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della SAC di ARPAE di Modena.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmate	o elettronicamente se	econdo le norme vigenti.
da sottoscrivere	in caso di stampa	
La presente copi	a, composta di n	fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	Firma	

Allegato ARIA

Ditta FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN ITALY SRL (Imp.v. DELLA SCIENZA 6/8) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.
Alla	269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN ITALY SRL, svolgente attività di fabbricazione di parti e accessori per veicoli, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Carpi (MO), V. Della Scienza n. 6/8.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 3/10/2018, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, <u>e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 15/10/2018 con prot. n. 21226</u>, risulta:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. B, C, D, E, F, 20, 38, 39, 41, 42, 43, 60, 180, 181, 182, 183, 186, 193 e 196;
- la modifica del punto di emissione n. 195;
- l'inserimento di nuove calate sulle emissioni n. 45 e n. 61 senza aumento del valore di portata autorizzato;
- la installazione dei nuovi punti di emissione n. 197 (linea campionatura prototipi) e n. 198 (pompe a vuoto linea prototipi e macchina plasma);
- il seguente consumo di materie prime:

1	
100	l/anno
2,5	kg/anno
375	kg/anno
1	kg/anno
3,5	kg/anno
6	kg/anno
60.000	kg/anno
10.000	kg/anno
2.000	kg/anno
	2,5 375 1 3,5 6 60.000 10.000

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Carpi, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 23788 del 16/11/2018, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facolta' di esprimere il proprio parere in relazione gli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 24938 del 29/11/2018, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN ITALY SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Carpi, V. Della Scienza n. 6/8, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISS	SIONE N B -	CENTRALE	TERMICA ((2)	0 MW)

portata massima	Tiraggio naturale	
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:(*)		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C - CENTRALE TERMICA (2,0 MW)

portata massima	Tiraggio naturale	
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:(*)		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

(*) riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

PUNTO DI EMISSIONE N. D - CALDAIA SPOGLIATOIO UOMINI 17,4 KW

PUNTO DI EMISSIONE N. E - CALDAIA SPOGLIATOIO DONNE 17,4 KW

PUNTO DI EMISSIONE N. F - CALDAIA LOCALE MENSA 10,1 KW

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - STAZIONE ANALISI		
portata massima	1.600	Nm^3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	1	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 38 - COLATA RESINA TRAFERRO AS		2
portata massima	300	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
Sostalize organicile volatili (SOV)	30	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 39 - MARCATRICE SIGLATRICE		
portata massima	300	Nm^3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 41 - FORNO POLIMERIZZAZIONE 1		
portata massima	1.500	Nm^3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 42 - IMPIANTO COLATA 1		
portata massima	3.500	Nm^3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 43 - POMPA A VUOTO		
portata massima	150	Nm^3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
		_
PUNTO DI EMISSIONE N. 45 - BANCHI SALDATURA, TAGLIO I SECONDARIO, MARCATURA LASER PLASTICA	NASTRO), AVVOLGIMENTO
portata massima	2.000	Nm^3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		-
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 60 - FORNO ESSICCAZIONE 1		
portata massima	1.200	Nm^3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 61 - BANCO SALDATURA, MARCATU BANCO FRESATURA (saltuaria)	JRA LAS	SER RESINA,
portata massima	2.000	Nm^3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		· · ·
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 180 – CAPPE INGRESSO FORNO + CA	APPA SU	COLATA BAE 403
portata massima	1.600	Nm^3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		6
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
DUNTO DI EMISSIONE N. 101 FORMO DOI IMEDIZZAZIONE I I	NIE A OA	L CADDA IMDIANTO COLATA
PUNTO DI EMISSIONE N. 181 - FORNO POLIMERIZZAZIONE LI		
portata massima	1.200	Nm^3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		0.7
Aldeide Formica (formaldeide)	2	mg/Nmc
Polveri totali	20	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 182 - POMPE VUOTO LINEE 5, 6 +NUO	OVA LIN	
portata massima	140	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 183 - LAVAGGIO PLASMA		
portata massima	tiraggio	naturale
altezza minima del camino	8	m
durata	saltuari	a
PUNTO DI EMISSIONE N. 186 - FORNO ESSICCAZIONE 6		
portata massima	2.200	Nm^3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 193 - FORNO A TUNNEL POLIMERIZZAZIONE

portata massima	2.500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 195 – N. 2 FORNETTI + CAPPA IMPIANTO COLATA

portata massima	1.500	Nm^3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 196 – PROVE BANCO E COLATURA

portata massima	1.000	Nm^3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	saltuari	a

PUNTO DI EMISSIONE N. 197 – LINEA CAMPIONATURA PROTOTIPI

(1 lavatrice ad ultrasuoni, 1 cabina spruzzatura primer, forno evaporazione, forno essiccazione, forno polimerizzazione silicone, forno polimerizzazione colla)

portata massima	1.150	Nm^3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 198 – POMPE VUOTO LINEE CAMPIONATURA PROTOTIPI BOX D E MACCHINA PLASMA

portata massima	750	Nm^3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente ai punti di emissione **n. 195, 197 e 198** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti	rettangola	ri
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m		al centro dei
			2 punti	segmenti uguali
			2 punti	in cui è suddiviso
				il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es:	
	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco	
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante	

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:
□ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
□ metodi normati e/o ufficiali
□ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi

riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Metodi indicati
UNI EN 15259:2008
UNI EN ISO 16911:2013
UNI EN 13284-1:2003
UNI EN ISO 16911:2013
UNI 10169:2001
UNI EN 13284-1:2003
UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)
ISO 9096
UNI EN 15058:2006 CO
ISO 12039:2001
UNI 9968:1992
Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con
desorbimento termico o chimico)
UNI EN 14791:2006
ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR,
FTIR)
UNI EN 14792:2006
ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
UNI 10878:2000
ISO 10849:1996 metodo di misura automatico
Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
EPA 430
EPA-TO11 A
EPA Method 323
EPA SW-846 Test Method 0011
NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di
DNPH ed analisi HPLC)
NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del
particolato ed analisi mediante titolazione)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per le emissioni nn. 38, 39, 41, 42, 45 (portata e materiale particellare), 61 (portata e materiale particellare), 180, 181, 193, 195 e 197.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE—<u>Distretto territorialmente competente</u>, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti,

accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE -
Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini
della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN ITALY SRL (Imp.v. DELLA SCIENZA 6/8) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN ITALY SRL svolgente attività di fabbricazione di parti e accessori per veicoli, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Carpi, v. Della Scienza n. 6/8, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 904 del 20/2/2018, per la seguente configurazione:

- a) sorgenti rumorose:
- camini di emissioni presenti sulla copertura (tenuto conto che la rumorosità interna si attesta al di sotto di 8 dBA);
- due torri di depurazione della acque;
- compressori dislocati all'interno del complesso industriale;
- sistema di compressione del gas liquido;
- b) il fabbricato artigianale, secondo la vigente classificazione acustica comunale, è inserito in classe V area prevalentemente industriale con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- c) le sorgenti di rumore sono utilizzate sia in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) che notturno (22:00-06:00);

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Preso atto che il monitoraggio eseguito nel 2004 in diverse postazioni di misura individuate al confine aziendale, evidenzia che la rumorosità ambientale indotta dalle lavorazioni svolte nell'insediamento rispetta il valore limite d'immissione assoluto diurno e notturno prescritto dalla normativa vigente;

Preso atto altresì che, in relazione all'entità dei livelli sonori riscontrati nelle diverse postazioni di misura al confine aziendale (compresi tra 43 dBA e 60 dBA di giorno e 43 dBA e 55 dBA di notte), il TCA ritiene siano rispettati anche i valori limite d'immissione differenziali diurno e notturno rilevabili all'interno degli ambienti abitativi.

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 6455 del 14/4/2016;
- parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di Carpi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 18293 del 21/4/2016;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 3/10/2018, assunta agli atti con prot. n. 20198, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'impatto acustico, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 904 del 20/2/2018, si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

<u>Il nulla osta ai soli fini acustici</u>, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Carpi (MO), via della Scienza n. 6/8, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta FEDERAL MOGUL POWERTRAIN ITALY S.r.l, , alle seguenti condizioni:

- 1) Impianti e attivita' dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di installazione/uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, sistemi di mitigazione, ecc.;
- 3) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.

 Allo scopo la ditta deve eseguire controlli periodici sugli impianti e sulle attrazzature utilizzate, per valutarne la
- Allo scopo la ditta deve eseguire controlli periodici sugli impianti e sulle attrezzature utilizzate, per valutarne la corretta funzionalità e/o integrità e dovrà, altresì, intervenire prontamente con le manutenzioni/sostituzioni necessarie qualora il deterioramento o la rottura di parti di esse provochino un evidente inquinamento acustico;
- 4) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale (es. installazione di nuove sorgenti di rumore all'esterno e all'interno del fabbricato), è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;

5) Qualora le sorgenti di rumore di cui al presente nulla osta siano utilizzate in difformità dalle prescrizioni
indicate, l'autorità di controllo applicherà la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 3 della legge
447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (da euro 258,00 a euro 10.329,00), per ogni violazione
accertata.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmat	to elettronicamente se	econdo le norme vigenti.
da sottoscrivere	e in caso di stampa	
La presente cop	ia, composta di n	_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	Firma	

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.